

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 307

34° anno

8 novembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3237/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3238/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3239/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3240/91 della Commissione, del 6 novembre 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3241/91 della Commissione, del 6 novembre 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 3242/91 della Commissione, del 6 novembre 1991, relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera della Spagna 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 3243/91 della Commissione, del 6 novembre 1991, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 3244/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 61 00, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 3245/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	15
★ Regolamento (CEE) n. 3246/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a cessare la concessione di un premio variabile per la macellazione degli ovini in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini	16
★ Regolamento (CEE) n. 3247/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 737/91 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità	18
Regolamento (CEE) n. 3248/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi	19
Regolamento (CEE) n. 3249/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi	22
Regolamento (CEE) n. 3250/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	25
Regolamento (CEE) n. 3251/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27
Regolamento (CEE) n. 3252/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	29
Regolamento (CEE) n. 3253/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/565/CEE :

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE) | 34 |
|---|----|

Commissione

91/566/CEE :

- | | |
|--|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1991, relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Francia | 37 |
|--|----|

91/567/CEE :

- | | |
|--|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1991, relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Grecia | 41 |
|--|----|

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 2082/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (GU n. L 193 del 17.7.1991) 44

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3198/91 della Commissione, del 31 ottobre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 303 dell'1.11.1991) 44

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3199/91 della Commissione, del 31 ottobre 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 303 dell'1.11.1991) 44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 novembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	125,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	125,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	177,54 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	177,54 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	153,58
1001 90 99	153,58
1002 00 00	164,77 ⁽⁴⁾
1003 00 10	140,00
1003 00 90	140,00
1004 00 10	128,47
1004 00 90	128,47
1005 10 90	125,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	125,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	137,27 ⁽⁴⁾
1008 10 00	63,03
1008 20 00	126,29 ⁽⁴⁾
1008 30 00	80,90 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	80,90
1101 00 00	228,01 ⁽⁶⁾
1102 10 00	243,68 ⁽⁶⁾
1103 11 10	288,44 ⁽⁶⁾
1103 11 90	245,58 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3238/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 novembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	3,59
1004 00 90	0	0	0	3,59
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3239/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e 5 novembre 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	63,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	63,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	74,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II**Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,86
0711 20 90	13,86
1522 00 31	31,50
1522 00 39	50,40
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3240/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1991****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3083/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 2 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte

le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 8.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA HF 553	Ursula	DIFU	Hamburg	147
REGNO UNITO BM 22	Ocean Hound	MKRJ6	Brixham	221

REGOLAMENTO (CEE) N. 3241/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1991****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3240/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazio-

nali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

— Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA NOR 210	Hildegard	DCMF	Norddeich	147

— Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA NC 324	Klaasje	DFMP	Cuxhaven	221

REGOLAMENTO (CEE) N. 3242/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1991****relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppo di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2381/91⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di rombo giallo per il 1991;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il

1991; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 ottobre 1991; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1991.

La pesca del rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3243/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1991****relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3934/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO⁽³⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1991;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno

Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1991.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3244/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 61 00, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2903 61 00, originari della Polonia, la base di riferimento è fissata a 417 000 ecu; che in data 18 aprile 1991, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari

della Polonia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 novembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Polonia:

Codice NC	Designazione delle merci
2903 61 00	— — Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3245/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, entrano in vigore, in Portogallo, all'inizio della seconda tappa dell'adesione, le disposizioni particolari applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate previste dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, nonché le norme generali per la designazione e la presentazione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/91⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3827/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/91⁽⁶⁾, prevede all'articolo 1 una deroga all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, secondo cui il titolare di un marchio notorio registrato per un vino o un mosto d'uva, in cui figurino termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo per la denominazione di un v.q.p.r.d. anteriormente al 1° gennaio 1991, può continuare ad usare tale marchio se è identico al nome proprio del titolare del marchio; che, a norma del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, tale deroga si applica fino al 31 ottobre 1991;

considerando che, per evitare interruzioni nelle correnti di scambio ormai consolidate e in attesa dell'adeguamento della normativa comunitaria in materia di designazione della regione determinata, nonché di utilizzazione dei marchi contenenti termini identici alle designazioni geografiche, è opportuno prorogare di due mesi la deroga di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, la data « 31 ottobre 1991 » di cui al secondo comma è sostituita da « 31 dicembre 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3246/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991**

che autorizza il Regno Unito a cessare la concessione di un premio variabile per la macellazione degli ovini in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 3 e 9,

considerando che il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di sopprimere il premio applicabile a partire dall'inizio della campagna 1992; che l'andamento del mercato, in particolare quello degli scambi intracomunitari, rende opportuno accogliere tale domanda;

considerando tuttavia che tale misura rischierebbe di creare gravi perturbazioni sul mercato comunitario in casi di spedizione di animali che hanno beneficiato del premio al termine della campagna 1991, nonché delle loro carcasse, fuori della regione 1 all'inizio della campagna 1992 senza che sia stato riscosso l'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾; che è quindi opportuno che tale importo sia riscosso per un periodo di tempo sufficiente, che equivale al periodo in cui è probabile che gli ultimi capi che hanno beneficiato del premio al termine della campagna 1991 siano spediti fuori della regione 1, vivi o morti, in tagli o sotto forma di altri prodotti a base di carni ovine; che è inoltre opportuno che detto importo sia fissato ad un livello uniforme per tutto il periodo considerato;

considerando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 61/86, è necessario esentare dalla riscossione dell'importo in esame i capi e i prodotti da essi ottenuti per i quali sia possibile dimostrare che il premio non è stato versato; che a tal fine, è necessario assoggettare anche gli animali vivi ad una procedura amministrativa analoga a quella prevista

all'articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1633/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992, il Regno Unito è autorizzato a cessare la concessione del premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 2

In deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84, per il periodo dal 6 gennaio al 2 febbraio 1992:

- a) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 corrisponde alla media aritmetica degli importi fissati per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;
- b) la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è fissata per il Regno Unito ad un livello uniforme, sufficiente a coprire l'importo di cui alla lettera a);
- c) non sono soggetti al versamento degli importi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3:
 - gli ovini vivi per i quali sia possibile dimostrare che non hanno beneficiato del premio nell'ambito di una procedura amministrativa di controllo sistematico fino al momento della spedizione fuori della regione 1;
 - le carcasse o loro tagli per i quali sia possibile dimostrare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, che non hanno beneficiato del premio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3247/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 737/91 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che con il regolamento (CEE) n. 737/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1807/91 ⁽⁴⁾, è stato già previsto un quantitativo, espresso in zucchero bianco, di 92 000 t di zucchero greggio da raffinare in Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1991/1992; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie risulta un aumento delle disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna di commercializzazione 1991/1992;

che, in conseguenza di ciò, è opportuno modificare il quantitativo di zucchero previsto per quest'ultima campagna dal regolamento (CEE) n. 737/91 per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 737/91, la cifra di « 92 000 tonnellate » è sostituita dalla cifra di « 100 000 tonnellate ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 27. 6. 1991, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3248/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1991

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che con la decisione 91/30/CEE del Consiglio ⁽²⁾, relativa alla conclusione dello scambio di lettere complementari all'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1991, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;considerando che, nel quadro dei suddetti diritti e obblighi, il regolamento (CEE) n. 798/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 981/91 ⁽⁴⁾, ha indetto una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi residui dell'anno 1990; che a seguito di una valutazione più precisa di questi quantitativi è necessario indire una nuova gara;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A complemento delle gare indette dal regolamento (CEE) n. 798/91 è indetta una gara avente ad oggetto la

riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 12 dicembre 1991. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante tele-scritto, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 1 000 t.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 23. 4. 1991, pag. 14.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
2. I certificati di importazione relativi alla presente gara sono validi dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992.
3. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ⁽²⁾ ai titoli rilasciati nell'osservanza del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione ⁽³⁾.
4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ tenendo conto delle offerte pervenute:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quan-

titativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La cauzione è incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:
 - a) quando l'offerta non è stata prescelta;
 - b) allorché l'aggiudicatario fornisce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; questa prova può essere fornita tramite una fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore in Spagna;
 - c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.
2. Alla cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre 2 ore dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora contemplata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

*ALLEGATO***Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

[Regolamento (CEE) n. 3248/91]

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo (in tonnellate)	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				

REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo nel periodo 1987-1990; che con la decisione 91/30/CEE del Consiglio ⁽²⁾, relativa alla conclusione dello scambio di lettere complementari all'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1991, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che, nel quadro dei suddetti diritti e obblighi, il regolamento (CEE) n. 799/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 981/91 ⁽⁴⁾, ha indetto una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi residui dell'anno 1990; che a seguito di una valutazione più precisa di questi quantitativi è necessario indire una nuova gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe

creare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è pertanto opportuno, per il corretto funzionamento della gara, escludere la possibilità di tale cumulo;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A complemento delle gare indette dal regolamento (CEE) n. 799/91, è indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta sino al 12 dicembre 1991. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali nel cui bando sono indicati i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.
2. Nell'offerta occorre indicare:
 - gli estremi della gara,
 - il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
 - la natura e la quantità del prodotto da importare,
 - l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
 - l'origine del cereale da importare.
3. L'offerta è valida soltanto se:
 - a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 23. 4. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 1 000 t.
4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.
5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
2. I certificati di importazione relativi alla presente gara sono validi dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992.
3. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾, ai titoli rilasciati nell'osservanza del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione⁽³⁾.
4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁴⁾ tenendo conto delle offerte pervenute:
- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
 - di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il

concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.
2. La cauzione è incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:
- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
 - b) allorché l'aggiudicatario fornisce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; questa prova può essere fornita tramite una fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore in Spagna;
 - c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.
2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre due ore dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora contemplata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

[Regolamento (CEE) n. 3249/91]

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo (in tonnellate)	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				

REGOLAMENTO (CEE) N. 3250/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3194/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3194/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3194/91 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4401	—
1702 20 90	0,4401	—
1702 30 10	—	52,83
1702 40 10	—	52,83
1702 60 10	—	52,83
1702 60 90	0,4401	—
1702 90 30	—	52,83
1702 90 60	0,4401	—
1702 90 71	0,4401	—
1702 90 90	0,4401	—
2106 90 30	—	52,83
2106 90 59	0,4401	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3251/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3225/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 6. 11. 1991, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,11 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,11 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,11 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,11 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,01
1701 99 10	44,01
1701 99 90	44,01 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/91 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 62.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	120,00
	05	40,00
	06	35,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	77,00
	05	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	07	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	08	80,00
	02	0
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	123,00
1101 00 00 130	01	115,00
1101 00 00 150	01	106,00
1101 00 00 170	01	98,00
1101 00 00 180	01	92,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	123,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	200,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	123,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b),
- 08 Turchia.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3253/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1991****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati ogni trimestre titoli MCS;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerga un aumento significativo delle importazioni, effettuate o prevedibili, nell'anno in corso o parte di esso;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate nel corso della settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 appaiono talmente cospicui

da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato spagnolo degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 5,086 %;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 18 novembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1991

sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE)

(91/565/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nella risoluzione del 15 gennaio 1985 relativa al miglioramento dei programmi di risparmio energetico degli Stati membri ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso, a potenziare le loro azioni intese a promuovere un uso più razionale dell'energia mediante l'elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico;

considerando che, nella risoluzione del 16 settembre 1986 relativa ai nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri ⁽⁵⁾, il Consiglio ha ritenuto che la Comunità e gli Stati membri debbano, nel quadro della politica energetica della Comunità, sforzarsi di ottenere condizioni di approvvigionamento più sicure mediante una rigorosa politica di risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia; che in detta risoluzione il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energe-

tica e ha stabilito un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20 % entro il 1995;

considerando che l'articolo 130R del trattato richiede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che l'utilizzazione razionale dell'energia è uno dei mezzi principali per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 3 maggio 1988 sui principali risultati dell'esame delle politiche energetiche degli Stati membri, ha constatato che la Comunità non sarebbe riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati in materia di efficienza energetica, vale a dire un ulteriore risparmio energetico del 20 %, qualora non fossero adottati provvedimenti rigorosi;

considerando che la promozione dell'efficienza energetica in tutte le regioni della Comunità contribuirà a rafforzare lo sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme, obiettivo che, secondo l'articolo 130R del trattato, dovrebbe essere preso in considerazione al momento dell'attuazione delle politiche comuni e della realizzazione del mercato interno;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio dell'8 febbraio 1990 sull'energia e sull'ambiente, ha sottolineato l'importanza di migliorare l'efficienza energetica per ridurre l'impatto negativo dell'energia sull'ambiente;

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un'incidenza positiva sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, sia sull'ambiente, aspetti che per la loro stessa natura rivestono un interesse universale, e che pertanto è auspicabile un alto livello di cooperazione internazionale per ottenere i risultati più positivi;

⁽¹⁾ GU n. C 301 del 30. 11. 1990, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 273.

⁽³⁾ GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

considerando che il Consiglio, con la decisione 89/364/CEE⁽¹⁾ ha istituito un programma di azioni comunitarie per ottimizzare l'utilizzazione dell'elettricità;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di cinque anni;

considerando che per l'attuazione del presente programma pluriennale si stima necessario un importo di 35 milioni di ecu; che per il periodo 1991-1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario è di 14 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma nel periodo successivo all'esercizio 1992 dovranno iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità dà il proprio sostegno ad una serie di provvedimenti per promuovere l'efficienza energetica nel quadro del presente programma «SAVE» (Azioni specifiche per aumentare l'efficienza energetica), in appresso denominato «programma».

2. Il programma ha una durata di cinque anni.

3. L'importo della dotazione finanziaria comunitaria stimato necessario per la sua attuazione è di 35 milioni di ecu, di cui 14 milioni di ecu per il periodo 1991-1992, nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per il periodo successivo di applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario.

4. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Nel quadro del programma sono finanziate le seguenti quattro categorie di azioni in materia di efficienza energetica:

- a) valutazioni tecniche per stimare i dati necessari alla definizione di norme o specifiche tecniche;
- b) provvedimenti di sostegno alle iniziative degli Stati membri intese ad ampliare o creare infrastrutture in

materia di efficienza energetica. Tali iniziative comprendono:

- attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica che raggiungano quanto più possibile i consumatori finali di energia;
 - azioni pilota settoriali come indicato nell'allegato della presente decisione;
- c) misure per incoraggiare la creazione di una rete di informazioni per favorire un migliore coordinamento tra le attività nazionali, comunitarie e internazionali mediante l'istituzione di congrui strumenti di scambio di informazioni e per consentire la valutazione dell'impatto delle varie azioni previste nel presente articolo;
 - d) misure di esecuzione del programma per ottimizzare l'utilizzazione dell'elettricità, adottato con la decisione 89/364/CEE.

Articolo 3

1. Tutte le spese relative alle azioni di cui all'articolo 2, lettera a) sono a carico della Comunità.

2. La percentuale del contributo finanziario della Comunità alle azioni di cui all'articolo 2, lettere b) e c) varia dal 30 al 50 % del costo globale. Il finanziamento della parte restante può essere assicurato da fondi pubblici o privati, ovvero dalla combinazione di entrambi. In casi eccezionali e debitamente giustificati presso il comitato consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario della Comunità potrà superare il 50 %, senza oltrepassare tuttavia il 60 %.

3. La percentuale del contributo della Comunità alle azioni di cui all'articolo 2, lettera d), previste dalla decisione 89/364/CEE, è fissato caso per caso in base alla natura dell'azione.

Articolo 4

1. La Commissione, di concerto con il comitato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce gli orientamenti per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

2. I progetti di iniziative di cui all'articolo 2, lettera b) e l'elenco degli organismi che sarebbero incaricati di attuarli sono presentati ogni anno dagli Stati membri alla Commissione, che decide sul contributo finanziario comunitario e sulle sue condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 6. La Commissione sottoscrive con tali organismi contratti relativi ai provvedimenti di sostegno.

Articolo 5

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione del presente programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

Articolo 6

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Nel corso del terzo anno di attuazione del programma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base dei risultati ottenuti. Detta relazione è accompagnata da proposte

riguardanti i mutamenti che potrebbero risultare necessari sulla scorta di tali risultati.

2. Alla scadenza del programma, la Commissione valuta i risultati ottenuti, l'attuazione della presente decisione e la coerenza tra le azioni nazionali e quelle comunitarie. Essa riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. ANDRIESEN

ALLEGATO

Elenco illustrativo e non esauriente di azioni pilota settoriali di cui all'articolo 2, lettera b), secondo trattino da attuare in maniera tale da raggiungere quanto più possibile i consumatori finali di energia⁽¹⁾

1. Studi pilota nel settore della pianificazione ai minimi costi (Least Cost Planning) e della gestione della domanda (Demand Side Management).
2. Studi di fattibilità di progetti di cogenerazione che presentano innovazioni a carattere istituzionale o organizzativo.
3. Fissazione di obiettivi settoriali di efficienza energetica e controllo dell'evoluzione in questi settori (targeting and monitoring).
4. Elaborazioni di diagnosi (audits) settoriali.
5. Azioni pilota nel settore dei trasporti, come ad esempio un miglioramento della fluidità del traffico urbano, sistemi di pedaggio ecc.
6. Progetti pilota di finanziamento da parte di terzi nell'ambito della rete europea di finanziamento da parte di terzi (si esclude qualsiasi forma di intervento della Comunità nel finanziamento diretto di un investimento).

⁽¹⁾ In una comunicazione separata della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* figura un quadro non vincolante delle azioni stabilite dalla Commissione sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1991

relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(91/566/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando che esiste attualmente un forte squilibrio tra la capacità della flotta da pesca comunitaria e le risorse disponibili;

considerando che la politica comune della pesca intende ovviare a tale squilibrio e che sono necessarie nuove iniziative per garantire il successo di questa politica;

considerando che con l'adozione, in data 20 dicembre 1990, del regolamento (CEE) n. 3944/90⁽²⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86, il Consiglio ha voluto sottolineare in particolare come nessuna misura strutturale concernente la pesca possa essere coronata da successo se non se ne considerano parallelamente le conseguenze di tipo socioeconomico, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e l'impatto sulle regioni che dipendono in forte misura dalla pesca;

considerando che occorre identificare le zone socialmente ed economicamente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti della politica comune della pesca, e stabilire per queste zone appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca, nell'intento di conseguire una migliore coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che la Commissione non dispone attualmente delle informazioni necessarie per poter definire con precisione la portata e la natura di queste misure; che la realizzazione di un'azione pilota specifica e su piccola scala, selezionata allo scopo di prendere in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici

d'importanza comunitaria, consentirà di trarre conclusioni di carattere generale e contribuirà in tal modo a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione delle misure socioeconomiche previste;

considerando che un'azione di questo tipo può costituire un'azione concertata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 4028/86 e che occorre prevedere un contributo comunitario;

considerando che, per analogia alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal punto 25 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3944/90, occorre fissare al 50 % il contributo per le spese considerate, in appresso denominate «spese ammissibili» e che le informazioni fornite dalle autorità francesi consentono di stabilire per tale contributo un importo massimo di 50 000 ecu;

considerando che occorre definire le modalità generali per la realizzazione dell'azione concertata in oggetto, nonché le condizioni applicabili per la concessione del contributo finanziario comunitario;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota in Francia, in appresso denominata «azione concertata», la cui descrizione dettagliata figura all'allegato I.

2. La Commissione concede un contributo finanziario per l'attuazione dell'azione concertata. Il contributo consiste in una sovvenzione in conto capitale, pari al 50 % delle spese ammissibili, per un importo massimo di 50 000 ecu, concessa alle condizioni stabilite nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO I**AZIONE CONCERTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AZIONE PILOTA IN FRANCIA****I. Obiettivo generale**

Realizzare un'azione pilota specifica su piccola scala, che prenda in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici d'importanza comunitaria, allo scopo di trarre conclusioni a carattere generale e di contribuire a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione, a livello comunitario, delle appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca.

II. Zona interessata dall'azione

Le Guilvinec, Loctudy, Lesconil, Saint-Guénolé (Finistère, Bretagne).

III. Committente

Comité local des pêches maritimes du Guilvinec.

IV. Calendario

L'azione concertata è prevista per il periodo compreso tra l'inizio di novembre 1991 e la fine di aprile 1992.

V. Operazioni previste

L'azione concertata comporta, da un lato, la riconversione economica verso tipi di occupazione alternativi, e, d'altro canto, alcune misure sociali (formazione professionale, prepensionamento, ecc.).

Al committente spettano i seguenti compiti:

- l'inventario, in base alla situazione locale, dei potenziali beneficiari finali e delle possibili azioni di riconversione, come ad esempio la formazione professionale, il prepensionamento oppure incentivi per la creazione di attività alternative;
- l'elaborazione di un bilancio preventivo, entro i limiti finanziari stabiliti nella decisione della Commissione;
- l'impegno del contributo finanziario a livello dello Stato membro (a livello locale/regionale/nazionale/altro);
- la ripartizione indicativa dei fondi di bilancio tra i vari tipi di azione di riconversione;
- la riscossione dei fondi comunitari e la distribuzione delle sovvenzioni a pescatori costretti ad abbandonare l'attività;
- le relazioni alla Commissione sulla gestione dei fondi e sui risultati conseguiti.

VI. Stima finanziaria

Costo preventivo complessivo:	100 000 ECU
Contributo comunitario:	50 000 ECU (50 % del costo complessivo)
Contributo pubblico nazionale:	50 000 ECU (50 % del costo complessivo)

*ALLEGATO II***CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO**

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione, in appresso denominato « il contributo », riguarda le operazioni indicate all'allegato I, in appresso denominate « le operazioni ».
 2. Le spese ammissibili comprendono tutte le spese, ad esclusione delle imposte recuperabili, necessarie per portare a termine le operazioni. Esse non comprendono le retribuzioni o le spese per il personale dell'organismo committente.
 3. Le autorità nazionali sono garanti del finanziamento per quella parte di spese che non è coperta dal contributo.
 4. Il contributo verrà concesso solamente a condizione che le operazioni siano terminate entro i termini previsti all'allegato I.
 5. Il beneficiario del contributo è l'organismo committente, incaricato di distribuire le singole sovvenzioni alle persone fisiche interessate dalla rinconversione.
 6. Un anticipo di 20 000 ecu verrà concesso al beneficiario non appena sarà stata adottata la presente decisione. Il saldo del contributo verrà versato in un'unica soluzione, dopo che saranno state completate tutte le operazioni e su presentazione e controllo di un consuntivo dettagliato delle spese effettuate.
 7. Le autorità responsabili dell'azione concertata provvedono a far sì che gli elementi di controllo necessari (pratiche, documenti finanziari, ecc.) siano tenuti a disposizione della Commissione. I documenti relativi allo stato d'avanzamento delle operazioni verranno trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima.
 8. Tutte le iniziative pubblicitarie concernenti le operazioni debbono indicare chiaramente il contributo della Comunità.
 9. Qualora le succitate condizioni non vengano rispettate la Commissione può decidere di sospendere, di ridurre o di annullare il contributo e di esigere il rimborso degli importi già versati. Una simile decisione verrà presa solo dopo aver dato al beneficiario la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro i termini stabiliti dalla Commissione.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1991

relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(91/567/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando che esiste attualmente un forte squilibrio tra la capacità della flotta da pesca comunitaria e le risorse disponibili;

considerando che la politica comune della pesca intende ovviare a tale squilibrio e che sono necessarie nuove iniziative per garantire il successo di questa politica;

considerando che con l'adozione, in data 20 dicembre 1990, del regolamento (CEE) n. 3944/90 ⁽²⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86, il Consiglio ha voluto sottolineare in particolare come nessuna misura strutturale concernente la pesca possa essere coronata da successo se non se ne considerano parallelamente le conseguenze di tipo socioeconomico, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e l'impatto sulle regioni che dipendono in forte misura dalla pesca;

considerando che occorre identificare le zone socialmente ed economicamente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti della politica comune della pesca, e stabilire per queste zone appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca, nell'intento di conseguire una migliore coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che la Commissione non dispone attualmente delle informazioni necessarie per poter definire con precisione la portata e la natura di queste misure; che la realizzazione di un'azione pilota specifica e su piccola scala, selezionata allo scopo di prendere in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici d'importanza comunitaria, consentirà di trarre conclusioni di carattere generale e contribuirà in tal modo a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione delle misure socioeconomiche previste;

considerando che un'azione di questo tipo può costituire un'azione concertata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1,

terzo trattino del regolamento (CEE) n. 4028/86 e che occorre prevedere un contributo comunitario;

considerando che, per analogia alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal punto 25 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3944/90, occorre fissare al 50 % il contributo per le spese considerate, in appresso denominate «spese ammissibili» e che le informazioni fornite dalle autorità greche consentono di stabilire per tale contributo un importo massimo di 50 000 ecu;

considerando che occorre definire le modalità generali per la realizzazione dell'azione concertata in oggetto, nonché le condizioni applicabili per la concessione del contributo finanziario comunitario;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota in Grecia, in appresso denominata «azione concertata», la cui descrizione dettagliata figura all'allegato I.
2. La Commissione concede un contributo finanziario per l'attuazione dell'azione concertata. Il contributo consiste in una sovvenzione in conto capitale, pari al 50 % delle spese ammissibili, per un importo massimo di 50 000 ecu, concessa alle condizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 2

La repubblica greca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I**AZIONE CONCERTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AZIONE PILOTA IN GRECIA****I. Obiettivo generale**

Realizzare un'azione pilota specifica su piccola scala, che prenda in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici d'importanza comunitaria, allo scopo di trarre conclusioni a carattere generale e di contribuire a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione, a livello comunitario, delle appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca.

II. Zona interessata dall'azione

Alykes-Kitrous, Methoni, Makryialos, Agathoupoli (« Nomós de Piérie », Kentriki Makedonia).

III. Committente

Nomós de Piérie, servizio della pesca.

IV. Calendario

L'azione concertata è prevista per il periodo compreso tra l'inizio di novembre 1991 e la fine di aprile 1992.

V. Operazioni previste

L'azione concertata comporta, da un lato, la riconversione economica verso tipi di occupazione alternativi e, d'altro canto, alcune misure sociali (formazione professionale, prepensionamento, ecc.).

Al committente spettano i seguenti compiti :

- l'inventario, in base alla situazione locale, dei potenziali beneficiari finali e delle possibili azioni di riconversione, come ad esempio la formazione professionale, il prepensionamento oppure incentivi per la creazione di attività alternative ;
- l'elaborazione di un bilancio preventivo, entro i limiti finanziari stabiliti nella decisione della Commissione ;
- l'impegno del contributo finanziario a livello dello Stato membro (a livello locale/regionale/nazionale/altro) ;
- la ripartizione indicativa dei fondi di bilancio tra i vari tipi di azione di riconversione ;
- la riscossione dei fondi comunitari e la distribuzione delle sovvenzioni a pescatori costretti ad abbandonare l'attività ;
- le relazioni alla Commissione sulla gestione dei fondi e sui risultati conseguiti.

VI. Stima finanziaria

Costo preventivo complessivo :	100 000 ECU
Contributo comunitario :	50 000 ECU (50 % del costo complessivo)
Contributo pubblico nazionale :	50 000 ECU (50 % del costo complessivo)

*ALLEGATO II***CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO**

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione, in appresso denominato « il contributo », riguarda le operazioni indicate all'allegato I, in appresso denominate « le operazioni ».
 2. Le spese ammissibili comprendono tutte le spese, ad esclusione delle imposte recuperabili, necessarie per portare a termine le operazioni. Esse non comprendono le retribuzioni o le spese per il personale dell'organismo committente.
 3. Le autorità nazionali sono garanti del finanziamento per quella parte di spese che non è coperta dal contributo.
 4. Il contributo verrà concesso solamente a condizione che le operazioni siano terminate entro i termini previsti all'allegato I.
 5. Il beneficiario del contributo è l'organismo committente, incaricato di distribuire le singole sovvenzioni alle persone fisiche interessate dalla rincossione.
 6. Un anticipo di 20 000 ecu verrà concesso al beneficiario non appena sarà stata adottata la presente decisione. Il saldo del contributo verrà versato in un'unica soluzione, dopo che saranno state completate tutte le operazioni e su presentazione e controllo di un consuntivo dettagliato delle spese effettuate.
 7. Le autorità responsabili dell'azione concertata provvedono a far sì che gli elementi di controllo necessari (pratiche, documenti finanziari, ecc.) siano tenuti a disposizione della Commissione. I documenti relativi allo stato d'avanzamento delle operazioni verranno trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima.
 8. Tutte le iniziative pubblicitarie concernenti le operazioni debbono indicare chiaramente il contributo della Comunità.
 9. Qualora le succitate condizioni non vengano rispettate la Commissione può decidere di sospendere, di ridurre o di annullare il contributo e di esigere il rimborso degli importi già versati. Una simile decisione verrà presa solo dopo aver dato al beneficiario la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro i termini stabiliti dalla Commissione.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2082/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 17 luglio 1991)

Pagina 13, articolo 1, punto 1:

anziché: « Articolo 2 »,

leggi: « Articolo 1 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3198/91 della Commissione, del 31 ottobre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 1° novembre 1991)

Pagina 39, allegato III, punto 1, secondo trattino, colonna « Corrente 11 »:

anziché: « 32,558 »,

leggi: « 32,858 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3199/91 della Commissione, del 31 ottobre 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 1° novembre 1991)

Pagina 44, allegato V, « Prodotti raccolti in »:

— primo trattino, colonna 5° term. 4:

anziché: « 479,55 »,

leggi: « 479,35 »;

— terzo trattino, colonna 5° term. 4:

anziché: « 25,24 »,

leggi: « 23,24 »;

— quinto trattino, colonna Corrente 11:

anziché: « 1 379,95 »,

leggi: « 1 379,93 »;

— settimo trattino, colonna 4° term. 3:

anziché: « 8 255 »,

leggi: « 8 253 ».
